

SOSTITUIRE IL DPS CON UNA AUTOCERTIFICAZIONE


SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI

Art. 29 D.L. 25.06.2008, n. 112, conv. L. 6.08.2008, n. 133 - D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 - Prov. Garante Privacy 19.06.2008, prot. 1526724

In aggiunta alle misure disposte con specifiche decisioni per singoli casi, il Garante è intervenuto apportando nuove misure di semplificazione per adempiere a obblighi di legge, avvertite come troppo onerose, e richiamando ad usare forme semplificate già previste ma non adeguatamente utilizzate. Un'altra rilevante modifica al Codice della privacy deriva dal D.L. 112/2008, il quale prevede la possibilità di sostituire il **Documento programmatico di sicurezza** (Dps) con un'autocertificazione del datore di lavoro. Tale autocertificazione deve specificare che i dati sensibili dei dipendenti utilizzati dall'azienda sono solo quelli relativi allo stato di salute o malattia, nonché all'adesione a sindacati e che il loro uso è protetto dalle regole di sicurezza. Un profilo problematico è però rappresentato dalle conseguenze giuridiche per la falsa dichiarazione sostitutiva.

SCHEMA DI SINTESI



La documentazione deve essere conservata negli uffici dell'azienda per essere esibita in occasione di eventuali ispezioni.

Note (1) Si ricorda che, invece, il Dps può essere sottoscritto anche da un responsabile appositamente designato.
 (2) Il Dps è una misura minima di sicurezza da redigere ed aggiornare entro il 31.03 di ogni anno da parte di chi tratta dati sensibili con elaboratore elettronico.

ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI



**NOTIFICAZIONE
AL GARANTE**

**• Modalità
di trasmissione**

• La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante (per via telematica), utilizzando apposito modello.
Il Garante ha ricordato che la notificazione non è necessaria per perseguire finalità amministrative e contabili, salvo che per casi eccezionali indicati per legge (art. 37 Codice privacy).

• Contenuto

• Il modello contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;
b) la o le finalità del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare, in via preliminare, l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.

INFORMATIVA

• Breve

• Il Garante ha fornito indicazioni per la redazione di un'informativa unica per il complesso dei trattamenti di dati personali a fini esclusivamente amministrativi e contabili.
• Gli operatori possono redigere una prima informativa breve, che può avere la seguente formulazione:

"I SUOI DATI PERSONALI - Utilizziamo -anche tramite collaboratori esterni- i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su..."

• Ampia

• L'informativa breve può rinviare a un testo più articolato, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, in luoghi e con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici.

• Tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per la clientela, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito.

• In base ai criteri di semplificazione evidenziati dal Garante, è possibile non inserire nell'informativa più articolata gli elementi noti all'interessato e i riferimenti meramente burocratici o circostanze ovvie.

• Specifica

• È necessario fornire un'informativa specifica o ad hoc quando il trattamento ha caratteristiche del tutto particolari poiché coinvolge, ad esempio, peculiari informazioni (dati genetici) o prevede forme inusuali di utilizzazione di dati, specie sensibili, rispetto alle ordinarie esigenze amministrative e contabili, o può comportare rischi specifici per gli interessati.

• Ad esempio, rispetto a determinate forme di uso di dati biometrici o di controllo delle attività dei lavoratori.

**CONSENSO
DEGLI INTERESSATI**

• Il Garante invita tutti i titolari del trattamento pubblici e privati a non chiedere il consenso degli interessati quando:
.. il trattamento dei dati è svolto, anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, esclusivamente per correnti finalità amministrative e contabili;
.. i dati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque, o sono relativi allo svolgimento di attività economiche o sono trattati da un soggetto pubblico.

• Ai sensi degli artt. 2, c. 2, 24 e 154, c. 1, lett. c) Codice Privacy